

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

Per agevolare l'attività di controllo e di intervento in caso di incidenti ed infortuni, la normativa ADR ha previsto, tra l'altro, l'obbligo di un *documento di trasporto*, di *istruzioni scritte*, di *pannelli* e di *etichette* di identificazione delle sostanze e del relativo pericolo.

- Il *documento di trasporto* per le merci pericolose serve per identificare i soggetti coinvolti nel trasporto, la sostanza e la natura del pericolo mediante alcuni dati essenziali (mittente, destinatario, quantità e nome proprio della sostanza, ossia la denominazione ufficiale come riportata nella tabella nominativa ADR, numero ONU, classe di appartenenza, gruppo di imballaggio, restrizione galleria, ecc.).
- Le *istruzioni scritte*, in gergo dette anche scheda di sicurezza, sono istruzioni e precauzioni da adottare in caso di incidente o perdita accidentale del carico, fornite dal trasportatore ai membri dell'equipaggio, redatte in documento plurilingue di facile e immediato reperimento.
- I *pannelli di pericolo*, sono di due tipi: pannello di segnalazione, di colore arancione, rettangolare, privo di alcuna indicazione, il cui scopo è segnalare la presenza sul veicolo o nella cisterna di sostanze pericolose, senza precisarne il tipo, né la natura del pericolo; pannello di identificazione pericolo, dello stesso colore e dimensioni, riportante nella metà inferiore un numero di quattro cifre che identifica la sostanza trasportata in base all'apposita tabella nominativa ADR (es. 1203 benzina) e nella metà superiore un numero di 2 o 3 cifre (noto anche come numero Kemler) che identifica la natura e il livello di pericolo (es. 3 liquido infiammabile – 33 liquido molto infiammabile).



- Le *etichette di pericolo*, a forma di losanga, hanno lo scopo di consentire una immediata identificazione del tipo di pericolo. Sono applicate sul contenitore cisterna o sull'imballaggio.

